

L.I.Q. CONTR. N° 34/2024

N. R.G. 57/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Michele Basta	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

LOSITO COSIMO n. Poggiomarino 21.7.1964 , difeso e rappresentato da avv. A.Pasi per procura in atti

per l'apertura della procedura della sua
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Il ricorso depositato dal sig Losito ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, ha allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; il debitore espone di versare in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 CCI riconducibile alla attività pregressa di artigiano per montaggio mobili e complementi di arredo, svolta in forma di ditta individuale, poi cancellata il 29.10.2014; di aver accumulato debiti per euro 258.866,13; di non avere patrimonio immobiliare né beni mobili registrati, ad eccezione di un veicolo Citroen immatricolato nel 2013, né polizze assicurative; di essere titolare di c/c acceso presso Poste Italiane, mentre il conto già acceso presso Istituto Bancario Sanpaolo di Torino era stato estinto nel 2019 come da documentazione prodotta, di poter contare per mantenere se stesso e la sua famiglia (la coniuge disoccupata più due figli conviventi, sebbene maggiorenni, in quanto non economicamente indipendenti) su reddito da lavoro dipendente per circa 2200,00 al mese; al fine di pagare i debiti esposti dichiarava di mettere a disposizione il suo



patrimonio (autoveicolo e reddito, quest'ultimo nella misura della eccedenza dal fabbisogno mensile per il mantenimento familiare)

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

Losito Cosimo n. Poggiomarino il 21.7.1964 residente in Cuneo

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., avv Roberto Giorsino

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso



degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia (considerato che i figli hanno circa 30 anni e non è credibile che non svolgano alcuna attività lavorativa) in euro 1350,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 29.8.24

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICATO ELETTRONICAMENTE
IN DATA 17 SET. 2024
AW. PAS. ADALBERTO
AW. GATTI FLAVIO
AW. GORSINO ROBERTO
PH

IL CANCELLIERE
Stefano Benissone

